

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 151/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 22 giugno 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

#### COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Avv. Giorgio Fraccastoro – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

#### **1. RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO:**

- LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.500,00 ALLA RECLAMANTE;
- L'INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 31.8.2017 AL SIG. MANCINI SAVERIO;

**INFLITTE SEGUITO GARA VIBONESE/CATANZARO DEL 28.5.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 218/DIV del 29.5.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. Vibonese Calcio di Vibo Valentia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALE L'AQUILA/CAVESE DEL 31.5.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 1°.6.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società L'Aquila Calcio 1927 dell'Aquila, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 700,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Stefano Palazzi

Publicato in Roma il 22 giugno 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio